

N. R.G. /2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Federico Ria ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile in primo grado, iscritta al nr. /20 R.A.C.C.,
vertente

TRA

S.R.L. con sede in . . . alla via . . . n.
(P.I. . . .) in persona del legale rappresentante p.t. Sig. . . . nato
a . . . il . . . ed ivi residente alla via . . . n. (C.F.
. . .) anche in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t.
della società S.R.L. con sede legale in . . . alla via
n. (P.I. . . .) rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Argento del
foro di Pescara (C.F. RGNMNL68A08H199B - P.I. 01526270689) ed

elettivamente domiciliati ad ogni effetto di legge presso lo studio di quest'ultimo,
in Pescara, Via Cesare Battisti n. 31, giusta procura speciale in atti

ATTORI

CONTRO

S.p.A., di seguito , con
sede in alla Via n. , C.F. , capitale sociale €
i.v., socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze, iscritta
all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D. Lgs. 385/93 al , in persona
del , nato a il
, a tanto abilitato in virtù di procura conferita con atto autentificato per
notar in data rep. , racc. , registrato a
il al n. , rappresentata e difesa dall'Avv.
(C.F. — P.E.C.
) ed elettivamente domiciliata
nello studio in , Via , giusta procura in virtù di
procura speciale in atti

CONVENUTA

oggetto: rapporti bancari;

conclusioni: come da relativo verbale d'udienza, da ritenersi materialmente allegato alla presente sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice citava in giudizio la Banca convenuta dinanzi questo Tribunale.

Assumeva parte attrice che era intercorso tra le parti un lungo rapporto bancario di c/c con

la convenuta (per brevità e comodità si rinvia all'atto di citazione ed alla C.T.U. contabile c/c ORDINARIO n. CC00 .) che prevedeva, con clausola nulla e/o illegittima, l'applicazione, sul c/c di un tasso di interesse non validamente pattuito.

Lamentava, inoltre, parte attrice che, su tali c/c, era stata operata la pratica illegittima della

capitalizzazione trimestrale degli interessi ed erano state applicate, senza un valido titolo, le

commissioni di massimo scoperto, le spese ecc. Inoltre lamentava parte attrice che erano stati applicati dalla Banca convenuta interessi eccedenti le soglie ex L. n. 108/96.



Alla luce di quanto sopra la parte attrice chiedeva che fosse accertato dal Giudice adito l'esatto ammontare del saldo dare-avere dei c/c oggetto di causa (qui per brevità si rinvia per il dettaglio alla completa descrizione effettuata dalla C.T.P. di parte attrice in atti), in conformità alle pattuizioni intercorse tra le parti e alle norme di legge secondo i tassi effettivamente dovuti, nonché la condanna della Banca convenuta al pagamento di quanto fosse risultato a suo credito che, prudenzialmente, veniva indicato dalla stessa parte attrice sulla base di quanto indicato nella consulenza di parte attrice in atti, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia anche a seguito di istruttoria, oltre al risarcimento dei danni subiti, interessi e rivalutazione monetaria ed il tutto con vittoria integrale di spese e competenze.

Si costituiva in giudizio la _____ nella dedotta qualità di cessionaria per mezzo di comparsa di costituzione e risposta contestando tutto quanto sostenuto dalla parte attrice.

Eccepiva in particolare l'Istituto in via preliminare: l'inammissibilità della domanda di restituzione, essendo i rapporti di conto corrente in essere alla data della notifica dell'atto di citazione.



Nel merito eccepiva l'avvenuta applicazione di clausole e condizioni contrattualmente convenute; l'assenza di usura anche sopravvenuta.

Acquisita la documentazione, veniva disposta CTU con relativa ordinanza istruttoria, cui seguiva ulteriore approfondimento contabile.

Sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.

Va innanzitutto affermata la tenuta dell'atto introduttivo all'esito del vaglio della domanda in relazione ai presupposti di determinabilità dell'oggetto della stessa, poiché l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo, purché l'attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa tragga fondamento e possa essere quantificata, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese. Ciò è senz'altro avvenuto nel caso di specie, in cui la quantificazione monetaria della pretesa deriva, come espressamente formulato nelle conclusioni e come desumibile dall'intero contesto dell'atto ed anche attraverso deposito di apposita ctp, dalla determinazione del saldo del conto corrente oggetto di causa mediante l'applicazione dei criteri analiticamente dedotti e prospettati in citazione.



Sulla legittimazione della cessionaria

La parte allora che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito (Cassazione civile, sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798. Pres. Scaldaferrì. Est. Terrusi)

La convenuta ha assolto tale onere.

In tema infatti di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione" (cfr.



Cassazione civile sez. III, – 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118). La circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sè a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione. Nella fattispecie al vaglio poi ricorrono gli "elementi comuni" che consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, tra cui il rapporto creditizio sub iudice, essendo individuati in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, con espressa esclusione di alcune categorie di rapporti.

Sotto tale profilo, la convenuta ha ulteriormente allegato e comprovato, a fronte della eccezione sollevata dalla parte attrice quanto segue:

con contratto perfezionatosi mediante scambio di lettera in data
e con efficacia economica e giuridica dal (All.3), la
S.p.A. ha ceduto in blocco ex art. 58 TUB alla un
portafoglio di contratti e crediti classificati come deteriorati (sofferenze,
inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti) alla data del 1°
giugno 2020.

Ai sensi del citato art. 58 TUB, è stato dato avviso dell'avvenuto perfezionamento della cessione, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
parte , n° (All.B).

Tra le posizioni cedute da _____ S.p.A. ad _____ in forza del predetto contratto, di cui all' "Elenco dei Rapporti Ceduti" allegato all'atto di deposito a rogito del Notaio _____ in _____, in data _____, rep. n. _____, registrato a _____ il _____ al n. _____, risulta la seguente posizione: NDG _____, corrispondente al debitore _____ S.r.l. (All.4).

Tale ultimo specifico dato, che toglie ogni dubbio in ordine alla inclusione nella vicenda successoria de qua del rapporto in oggetto, esposto ed allegato dalla convenuta nella seconda memoria ex art. 183 cpc, non risulta tempestivamente contestato dalla parte attrice e pertanto deve darsi per definitivamente acquisito.

Sulla ammissibilità della domanda di accertamento.

Se il cliente non può agire in ripetizione di indebito se non individua e prova almeno una rimessa solutoria (ossia un pagamento), ciò non impedisce affatto al cliente di proporre, in funzione o anche in via alternativa o cumulativa all'azione ex art. 2033 c.c., un'azione di nullità (amplius, di accertamento negativo) intesa ad ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, a titolo di es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia ecc.); b) l'accertamento della nullità degli addebiti (a titolo di interessi, commissioni e spese) eseguiti dalla banca in base a clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale; c) il conseguente storno dell'annotazione indebita, con ricalcolo del rapporto di dare - avere.



Questa azione può essere normalmente proposta quando il c/c è ancora aperto, senza che a ciò ostino le pur esatte condizioni di Cass. n. 789/2013, che riguardano la sola azione di ripetizione dell'indebito.

Infatti, in primo luogo, sul piano dell'interesse ad agire, quanto il c/c è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli. Secondo la varietà dei casi, il ricalcolo conseguente allo storno dell'indebito può implicare semplice riduzione dell'esposizione debitoria, maggiore disponibilità di fido (se il c/c è affidato), perfino passaggio a credito dal saldo di c/c.

In secondo luogo, sul piano degli elementi costitutivi dell'azione, l'azione di nullità/accertamento negativo condivide con quella ex art. 2033 c.c. un nucleo comune di fatti (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto della prima e costituisce parte del più ampio thema decidendum della seconda. Soltanto per agire in ripetizione di indebitto - non anche per agire per la nullità - il cliente ha l'onore di allegare e provare, oltre all'indebito, anche lo spostamento patrimoniale ossia la rimessa solutoria.

Pertanto il cliente può chiedere la dichiarazione di nullità, senza che, all'effetto, assumano rilevanza, come fatti costituiti della pretesa le seguenti circostanze, determinati l'esistenza di un pagamento secondo il canone di Cass., Sez. Un. n. 24418/2010: che il c/c sia affidato o scoperto; che la somma utilizzata sia rimasta contenuta nei (o abbia ecceduto dai) limiti del fido; che il cliente abbia provveduto a versamenti solutori (su c/c scoperto o in extra - fido).



Proposta dal cliente l'azione di nullità, la questione dei pagamenti fatti mantiene bensì una sua rilevanza, ma solo come materia di eccezione, quando la banca eccepisca la prescrizione per le rimesse su conto scoperto o in extra - fido ultradecennale. L'esistenza del pagamento ultradecennale vale qui come limite all'azione di nullità ex art. 1422 c.c., ossia impedisce che nella determinazione del dare - avere si tenga conto del credito restitutorio del correntista.

A ciò segue, evidentemente, che la domanda di nullità può essere sempre proposta, anche in costanza di rapporto e senza onere di indicare e provare pagamenti fatti, visto che l'onere probatorio è semmai a carico della banca (in tal senso le stesse Sezioni Unite n. 24418/2010).

Nella specie, parte attrice, pur dichiarando di agire in ripetizione di indebito (o per la condanna della banca a restituire), ha chiesto espressamente l'accertamento della nullità delle clausole e delle somme indebitamente annotate e il relativo storno e tanto basta a ritenere ammissibile e decidere nel merito la domanda di nullità, non ostandovi la mancata indicazione di pagamenti (nei termini sin qui esposti Tribunale Catanzaro, sez. II, 05/04/2016, n. 581).

Con la recente ordinanza nr. 21646 del 5 settembre 2018 la stessa Corte di cassazione, VI[^] sezione, ha individuato l'interesse ad agire da parte del correntista nell'ipotesi de qua per almeno tre ordini di ragioni: l'esclusione, in futuro, di annotazioni illegittime; il ripristino, per il correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti contra legem; la riduzione dell'importo (se) a credito richiedibile dalla Banca, alla chiusura del conto.

Firma: D. DI FERRICCO



Sentenza n. /2023 pubbl. il 14/03/202

RG n. /202

11 Repert. n. /2023 del 14/03/202

Nel merito.

Premessa metodologica.



della documentazione richiesta, adducendo a ragione e in linea di principio... la natura meramente esplorativa dell'istanza in tal senso presentata" (Cass. n. 11004/2006).

Da rilevare è, inoltre, che la "norma del T.U.B., art. 119, comma 4, non contempla, o dispone, nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito. D'altra parte, non risulta ipotizzabile ragione che, per un verso o per altro, possa giustificare, o anche solo comportare, un simile risultato. Da rimarcare, più ancora, è che la richiamata disposizione dell'art. 119, viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza - quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente... - riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari". Appare così "chiaro come non possa risultare corretta una soluzione... che limiti l'esercizio di questo potere alla fase anteriore all'avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca presso la quale è stato intrattenuto il conto. Ché una simile ricostruzione non risulta solo in netto contrasto con il tenore del testo di legge, che peraltro si manifesta inequivoco. La stessa tende, in realtà, a trasformare uno strumento di protezione del cliente - quale si è visto essere quello in esame - in uno strumento di penalizzazione del medesimo: in via indebita facendo transitare la richiesta di documentazione del cliente dalla figura della libera facoltà a quella, decisamente diversa, del vincolo dell'onere. D'altra parte, neppure è da ritenere che l'esercizio del potere in questione sia in qualche

Firma del Notaio Pubblico



modo subordinato al rispetto di determinare formalità espressive o di date vesti documentali; né, tantomeno, che la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di tale facoltà, debba rimanere affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal giudice o non transitabile per lo stesso. Ché simili eventualità si tradurrebbero, in ogni caso, in appesantimenti dell'esercizio del potere del cliente: appesantimenti e intralci non previsti dalla legge e frontalmente contrari, altresì, alla funzione propria dell'istituto".

Pure è da segnalare che è vero che "l'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. a fini meramente esplorativi". Tuttavia, nel caso in cui "non sia contestata l'applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ultralegali non pattuiti nelle forme di legge, nonché l'applicazione della capitalizzazione trimestrale", "non può mettersi in dubbio l'esistenza di un conto corrente, non contestato dalla Banca e dunque l'esistenza della documentazione relativa alla sua gestione". In ragione dei contenuti propri della norma dell'art. 119 comma 4 T.U.B., il "correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale" (Cassazione civile, sez. VI, 08 Febbraio 2019, n. 3875. Est. Dolmetta).

Sotto tale profilo pertanto era onere dell'Istituto di produrre gli estratti successivi al 31/05/2019, non senza oltretutto avere evidenziato come dall'ultimo risulti peraltro addirittura un azzeramento del conto.

L'indagine in questa sede pertanto si arresterà alla data del 31.5.2019.



Sulla cms

Ritenuta da sempre non condivisibile quella impostazione che negava, e nega ancora nonostante gli interventi normativi di cui infra (Trib. Bari, 10 giugno 2015, in *Dejure*; Trib. Ravenna, 6 giugno 2012), il riconoscimento alla clausola de qua di una legittima funzione economico sociale (Trib. Padova, 3 novembre 2011, inedita; Trib. Novara, 13 luglio 2010 e Tribunale Taranto, sez. II, 06/12/2016, n. 3394), ciò su cui la giurisprudenza era pacifica (e non potrebbe essere altrimenti, visto il chiaro disposto dell'art. 117 TUB), era nel ritenere che la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, perché sia valida, debba rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente (Tribunale Novara 16 luglio 2010 n. 774, in *JurisData*; Tribunale Teramo 18 gennaio 2010 n. 84, in *Giurisprudenza locale - Abruzzo* 2010; Tribunale Busto Arsizio 9 dicembre 2009, in *Foro It.* 2010, 2, I, 672; Tribunale Monza 14 ottobre 2008 n. 2755, in *JurisData*; Tribunale Vibo Valentia 28 settembre 2005, in *Corti calabresi (Le)* 2007, 1, II, 216; Tribunale Torino 23 luglio 2003, in *Giur. merito* 2004, 283). Più in particolare, è stato sancito dalla giurisprudenza, che la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità (Tribunale di Parma, 23 marzo 2010, in *IlCaso.it*, I, 2273; Trib. Busto Arsizio 9.12.2009 cit.; Tribunale di Biella, 23 luglio 2009, in *IlCaso.it*, I, 2367; Tribunale Cassino 10 giugno 2008 n. 402 in *Guida al diritto* 2008, 39, 78; Tribunale Genova sez. VI 18 ottobre 2006, in *Foro Padano*, 2007, 3-



4, I, 493; Tribunale Monza 12 dicembre 2005, in Banca Borsa Tit. Cred. 2007, 2, II, 204).

Nella fattispecie al vaglio evidentemente, sulla scorta dell'esito dell'analisi tecnica, tanto non si è verificato ed il CTU correttamente ha proceduto a recuperare nel ricalcolo le spese per commissioni di massimo scoperto enucleate.

In relazione invece alle cd commissioni sostitutive della cms non risultano riscontrate criticità.

Nella determinazione della usura poi il CTU ha applicato il principio di necessaria simmetria ex Cass. nrr. 1957/202 e il principio di rilevanza della CMS stessa ex Cass. nr. 16303/18.

Conclude il perito affermando che la clausola interessi presente in contratto è da ritenersi non usuraria e quindi valida.

In materia di asserita capitalizzazione illegittima il CTU ha seguito pedissequamente i principi esposti dallo scrivente nell'ordinanza ammissiva, da ritenersi materialmente riportati in questa sede.

La tipologia di capitalizzazione utilizzata per il ricalcolo del c/c è stata quindi semplice fino al 31/03/2011 (data della stipula della clausola di reciprocità) e successivamente trimestrale. A partire dal 01/10/2016, in accordo con l'art. 120 comma 2 del D.L. 385 del 01/09/1973, come modificato dall'art. 17 bis. del D.L. 18 del 14/02/2016, e seguendo le istruzioni operative dettate dalla delibera CICR n.



343 del 03/08/2016, gli interessi debitori e creditori vengono conteggiati annualmente.

Ha poi riscontrato il perito l'assenza della sottoscrizione nei contratti de quibus della clausola relativa all'indicazione degli interessi debitori nonché della clausole impositive di oneri e commissioni varie.

Ha pertanto correttamente proceduto alla neutralizzazione delle voci non convenute ed alla sostituzione degli interessi convenzionali addebitati sul conto per l'intera durata del rapporto di cui al punto 3 dei quesiti, secondo quanto esposto al paragrafo 6. Criteri di ricalcolo del conto corrente, Tasso d'interesse applicato, e alla tabella 4 precisando di aver preso in considerazione appunto l'ipotesi prospettata della mancata sottoscrizione della specifica clausola.

E' noto che che l'art. 4 della legge n. 154/1992 sulla trasparenza bancaria ha stabilito che i contratti "devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora" (prevedendo peraltro che le clausole di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte, principio, poi, recepito dall'art. 117 del D.lgs. n.385/1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Pertanto, nella specifica materia dei contratti bancari la "imprescindibilità" della determinazione/determinatezza convenzionale dei tassi di interesse discende, oltre che dalla richiamata disciplina generale dei contratti (artt.1346/1418/1284 c.c. sulla specifica sottoscrizione della clausola), anche dalla

Firmata digitalmente dal Giudice in forma qualificata n. 2023/03/14/03/2023



specifica prescrizione "di settore" che impone la "indicazione del tasso di interesse" ex art. 117, comma 4°, D.lgs. n. 385/93 e la relativa sottoscrizione, a pena di eterointegrazione normativa imperativa del tasso ai sensi del successivo 7° comma del Decreto citato (Trib. Teramo nr. 84/10).

Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince pertanto che le somme da recuperare ammontano ad € 96.874,10. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -104.135,93 al 31.5.2019 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € -7.261,83. Alle somme da recuperare, dovute dalla differenza saldi, sono stati aggiunti gli interessi maturati a partire dal 01/10/2016, che, in accordo con l'art. 120 comma 2 del D.L. 385 del 01/09/1973, come modificato dall'art. 17 bis. del D.L. 18 del 14/02/2016, e seguendo le istruzioni operative dettate dalla delibera CICR n. 343 del 03/08/2016, sono stati conteggiati annualmente e capitalizzati nel riconteggio solo alla fine del rapporto. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 96.874,10 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 0,00 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 0,00 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio.

Sulla richiesta di risarcimento del danno.

Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da inadempimento non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento da obbligazione e non può prescindere da una specifica allegazione, nell'atto introduttivo del giudizio,



dell'esistenza di un pregiudizio che non si ponga quale conseguenza automatica della condotta inadempiente; cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta asseritamente lesiva, incombendo sull'asserito danneggiato l'onere non solo di allegare l'inadempimento, ma anche di allegare e di fornire la prova rigorosa ex art. 2697 c.c. dell'an e del quantum del danno nonché del nesso di causalità con l'inadempimento.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento (Cassazione civile, sez. VI, 05/12/2017, n. 28995).

Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale con la condotta illecita. Deve, pertanto, escludersi che il giudice possa fare ricorso alle presunzioni in mancanza dell'allegazione e della prova di circostanze di fatto gravi, univoche concordanti dalle quali desumere il danno nella sua effettività e in ordine al quantum limitarsi ad affidarne la determinazione al consulente tecnico d'ufficio senza la preventiva identificazione delle singole voci da valutare (Cassazione civile, sez. II, 20/11/2007, n. 24140).

In relazione a tali aspetti appare allora manifesta la carenza strutturale della domanda attorea, anche tenuto conto della maturata prescrizione per gran parte del periodo invocato.

Era infatti onere della parte attrice di allegare e comprovare, con riferimento alle condotte non prescritte, che proprio quella specifica indisponibilità del credito



Sentenza n. /2023 pubbl. il 14/03/202

RG n. /202

22 Repert. n. /2023 del 14/03/202

oltre spese generali, iva e cassa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Emanuele Argento del foro di Pescara (C.F. RGNMNL68A08H199B);
pone le spese di CTU definitivamente su parte convenuta.

Pe, 14.3.2023

IL GIUDICE

Federico Ria

